

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5203 del 10/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. L'ORTO DI BEDOSTI ELISABETTA per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Venturi n. 30.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5417 del 10/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla AZ.AGR. L'ORTO DI BEDOSTI ELISABETTA per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Venturi n. 30.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla AZ.AGR. L'ORTO DI BEDOSTI ELISABETTA (C.F. BDSLBT60A43A944C e P.IVA 02615861206) per l'impianto destinato ad attività di Azienda Agricola, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Venturi n. 30, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Monte San Pietro}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la AZ.AGR. L'ORTO DI BEDOSTI ELISABETTA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La AZ.AGR. L'ORTO DI BEDOSTI ELISABETTA (C.F. BDSLBT60A43A944C e P.IVA 02615861206) con sede legale in Comune di Monte San Pietro (BO), via Venturi n. 30, per l'impianto sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Venturi n. 30, ha presentato, nella persona di Pierluigi Costa, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 11/05/2018 (Prot. n. 22805) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 25620 del 25/05/2018 (pratica SUAP n. 851/18), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 01/06/2018 al PGBO/2018/12256 e confluito nella **Pratica SINADOC 17088/2018**, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 13260 del 21/07/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/07/2018 al PGBO/2018/17013, ha trasmesso parere favorevole ambientale condizionato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 10/10/2018, PGB0/2018/23535, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di Monte San Pietro, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 10/10/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AZ. AGR L'ORTO DI BEDOSTI ELISABETTA
Comune di MONTE SAN PIETRO (BO), via Venturi n. 30

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di montagna) classificato dal Comune di Monte San Pietro (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività di Azienda Agricola.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi :

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monte San Pietro (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2018/23535 del 10/10/2018, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot,n, 13620 del 21/07/2018, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/07/2018 al PGB0/2018/17013. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 17088/2018

Documento redatto in data 10/10/2018

Trasmissione via PEC

ARPAE S.A.C. di Bologna

Via San Felice n. 25

40122 BOLOGNA

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

**SUAP ASSOCIATO per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**

L.go Don Dossetti n. 10

40056 Crespellano (BO)

PEC:

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Nulla osta ufficio ambiente, relativo alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per la richiesta di Autorizzazione allo Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (sul suolo), dell'AZIENDA AGRICOLA L'ORTO DI BEDOSTI ELISABETTA, sita in via Marino Venturi n. 30

- SUAP pratica n. 968/18 (Comune PG. n. 10091 del 26/05/2018).
- ARPAE SAC pratica SINADOC n. 17088/18 (Comune PG. n. 10994 del 08/06/2018).

La domanda di AUA in oggetto, presentata ai sensi del D.P.R. 59/2013, risulta essere per la richiesta di Autorizzazione allo scarico di tipo domestico proveniente dal servizio igienico del deposito attrezzi agricoli e da nuova abitazione, l'attività è sita in via Marino Venturi n. 30. La Domanda di AUA è inserita nel procedimento di Autorizzazione Unica per il Permesso di costruire dell'intervento di Ristrutturazione e edilizia, trattasi pertanto di nuovo scarico adeguato alla D.G.R. n. 1053/2003.

Lo scarico finale è sul suolo in corpo idrico superficiale fosso di campagna a cielo aperto in terreno di proprietà. Per la valutazione tecnica del dimensionamento dei trattamenti e dell'adeguatezza e modalità di scarico della nuova rete fognaria di scarico secondo le disposizioni di Legge vigenti si rimanda al parere istruttorio di ARPAE S.T.

Vista la documentazione presentata, considerato che non sono presenti le matrici emissioni in atmosfera e acustica (non sono state dichiarate o evidenziate), per quanto di competenza dell'ufficio Ambiente si comunica che **nulla osta** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice Autorizzazione allo Scarico, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

matrice scarichi idrici:

- Sia espresso il parere istruttorio favorevole da parte di APRAE S.T..
Dovranno essere rispettate ed ottemperate tutte le prescrizioni dettate nel parere di ARPAE S.T.;

- Il Sistema di trattamento dovrà essere tecnicamente adeguato e conforme a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1053/2003;
- Gli eventuali fognoli dei depositi, autorimesse, magazzini e celle frigo dovranno essere collegati alla rete di scarico delle acque reflue nere prima dei manufatti di trattamento;
- non vengano evidenziate problematiche di natura ambientale da altri Enti;
matrice acustica:
- dovranno essere sempre rispettati il Regolamento di attuazione ed i limiti di immissione sonora previsti dalla Classificazione acustica del territorio dei Comuni dell'area Bazzanese, per la zona in cui ricade l'immobile; altresì deve essere sempre rispettata la vigente normativa in materia acustica.

Seguirà parere/nulla osta urbanistico ed edilizio alla realizzazione degli interventi richiesti.

Dato atto che il posto di Responsabile del 5° Settore e' vacante e considerata l'urgenza e l'improrogabilità del presente atto, ai sensi del provvedimento del Sindaco prot. n. 13122 in data 13.7.2018 il presente atto è sottoscritto dal Responsabile del I° e II° Settore Dott.ssa Emanuela Rivetta.

In attesa di ricevere copia dell'atto di AUA finale, si inviano distinti saluti.

Monte San Pietro

Il Tecnico Istruttore
(Geom. Massimo Lippi)

Per il
**Responsabile Del V° Settore
Gestione Del Territorio**
(vacante)
La
**Responsabile del I° e II° Settore
(Dott.ssa Rivetta Emanuela)**

spett. S.A.C. Bologna
c. a. Piana

OGGETTO: relazione tecnica istruttoria - istanza di rilascio di autorizzazione AUA ai sensi del DPR 59/2013 - scarico di acque reflue domestiche – Azienda Agricola L'ORTO DI Bedosti Elisabetta, con sede in MONTE SAN PIETRO, VIA MARINO VENTURI n. 30.

E' pervenuta alla scrivente Agenzia la documentazione integrativa relativa all'istruttoria in oggetto, dal cui esame si evince quanto segue.

E' stata presentata una completa e dettagliata planimetria della rete fognaria, firmata da tecnico abilitato. Dall'esame combinato della relazione tecnica e dello schema fognario si evince che dall'insediamento di cui trattasi avrà origine un unico scarico di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 del D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed al punto 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, proveniente da edificio isolato, ubicato in zona sprovvista di pubblica fognatura.

Il sistema di trattamento previsto per lo scarico delle acque domestiche è costituito da fossa tipo Imhoff, pozzetto degrassatore e da un filtro batterico anaerobico.

A questo proposito si precisa che al punto A.8 della scheda A) dell'all. 1 alla domanda presentata NON si fa cenno alla presenza di un filtro batterico anaerobico, documentata nella planimetria della rete fognaria.

Il degrassatore è un impianto di trattamento che rimuove gli ammassi di materiale galleggiante prodotti dalla combinazione oli-grassi-detersivi. La vasca tipo Imhoff è costituita da due scomparti distinti, uno per il liquame e l'altro per il fango, aventi le caratteristiche riportate nell'Allegato 5 della deliberazione del 4 febbraio 1977.

Il filtro batterico anaerobico per il trattamento dei liquami, da installare a valle di una fossa Imhoff adeguata, è costituito da una vasca, in calcestruzzo o altro materiale impermeabile, contenente ghiaia o altro materiale costituente l'elemento filtrante. Il liquame preventivamente trattato dalla fossa Imhoff entra nel filtro attraversando un tubo che lo convoglia nella parte bassa, da dove risale poi lentamente fino allo sfioro di superficie. Negli spazi vuoti della ghiaia o degli elementi di plastica si instaurano condizioni di anossia e si sviluppa una flora batterica anaerobica che metabolizza le sostanze organiche. Col tempo le sostanze organiche, in parte mineralizzate, si raccolgono sul fondo del letto o tra gli interstizi del materiale filtrante ed il sistema perde in parte la sua funzionalità.

È stato documentato il n. complessivo di abitanti equivalenti dello scarico, ben inferiore al limite di 50. A questo proposito si evidenzia che al punto A.5 della scheda A) dell'all. 1 alla domanda presentata si fa (cautelativamente?) riferimento ad un n. complessivo di abitanti

equivalenti¹ che pare (almeno) doppio rispetto a quelli che si evincono dalla documentazione presentata.

Le acque avranno recapito nel reticolo idrografico superficiale, in un fosso di campagna. A parere dello scrivente Ufficio, non possono, di norma, essere accettati scarichi quando il corpo recettore dello scarico è un fosso di montagna. Preso comunque atto di quanto dichiarato nella relazione illustrativa, nel caso specifico si ritiene comunque accettabile il corpo idrico ricettore dello scarico individuato nel progetto presentato, poiché trattasi di edificio esistente da tempo e comunque si ritiene trattarsi di un aspetto di tipo igienico-sanitario, per il quale si rimanda alle eventuali future valutazioni del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Az. USL.

Al punto A.6.2.4 della scheda A) dell'all. 1 alla domanda presentata è stato indicato che lo scarico terminale NON recapita al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ad una distanza di almeno 200 m da eventuali punti di captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano, ma è ragionevole ipotizzare che trattasi di un rifiuto.

CONCLUSIONI.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa sostanzialmente quanto richiesto dallo scrivente Ufficio. Trattandosi di uno scarico di modesta entità, le lacune documentali riscontrate sono state considerate come trascurabili e superabili con lo strumento delle prescrizioni.

Il sistema di trattamento dello scarico risulta adeguato rispetto al tipo di reflu da trattare, conforme a quanto stabilito al punto 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003 e coerente con le indicazioni riportate alle tabelle A e B della delibera stessa.

Sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali e per quanto di competenza, vista la della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003, considerato che dagli elementi in nostro possesso lo scarico delle acque dell'insediamento risulta ambientalmente compatibile, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con riferimento allo scarico delle acque reflue domestiche, sotto la generale osservanza del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

A CONDIZIONE CHE

vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- A. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto stabilito al punto 5 della tab. A della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003;

¹ Pari a 8 A.E.

- B. nel caso si trattasse di zona soggetta a vincolo, dovrà essere tempestivamente presentata domanda di autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e successive modifiche;
- C. ogni fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
- D. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica delle vasche tipo Imhoff e del degrassatore, che dovranno essere svuotati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
- E. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica dei filtri batterici anaerobici, che dovrà essere controllati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
- F. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
- G. non sono ammissibili altezze della massa filtrante superiori a m 1,50 oppure inferiori a m 0,90;
- H. le acque meteoriche derivanti dai coperti dovranno essere immesse nel reticolo idrografico superficiale separatamente dal sistema di trattamento delle acque nere e quindi a valle di esso;
- I. il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
- J. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'Amministrazione comunale di Monte S. Pietro ed all'ARPAE - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
- K. dovranno essere effettuati durante la stagione primaverile ed estiva interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, per un tratto di circa 10 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea, la cui crescita è favorita dalle sostanze nutrienti contenute nello scarico;
- L. entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere stipulato con azienda specializzata un contratto di manutenzione programmata con cadenza annuale relativo agli interventi da effettuarsi sul sistema di depurazione;**
- M. nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
- non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
 - non si verificano fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol.

Il suddetto parere è comunque da riferirsi esclusivamente alle acque ed al corpo ricettore suindicati.

Questo Ufficio provvederà all'occorrenza a verificare la situazione dello scarico a regime, riservandosi, per esigenza di tutela corpo idrico recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico - sanitari legati alla caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, di proporre adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche.

Il presente parere è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica sinadoc n. 17088/18.

(istruttoria a cura del tecnico M. Mezzetti)

Distinti saluti

**Il Dirigente
(dott. Vittorio Gandolfi)**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.